

	<div><h1>COMUNE DI USSASSAI</h1><p>PROVINCIA DELL'OGLIASTRA Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: http://www.comune.ussassai.org.it ☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917</p></div>
---	---

Registro Settore N° 15 del 08/03/2017

AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
65	08/03/2017	UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 PER LE NECESSITÀ CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO TECNICO

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;

Vista la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata Responsabile del procedimento;

Dato atto che il D.L. 244/2016 all'art. 5, comma 11 stabilisce che il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 6 del 15/07/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 immediatamente esecutiva;

Vista la Deliberazione della G.M. n. 31 del 21.07.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016/2018, nonché assegnate le risorse ed interventi ai Responsabili d'area;

Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/00 il quale sancisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis);

Premesso che l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

Visto il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008 del 23/05/2008 (cfr. parere Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005 del 25/05/2005, parere Corte dei Conti – Sezione Sardegna n. 15/2008 del giugno 2008), con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della Legge n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata “non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti”;

Considerato che questo Ente, volendo avvalersi della possibilità offerta dalla disposizione sopra richiamata a seguito di espressa richiesta formulata con nota prot. n. 436 del 23.02.2017, ha raggiunto l'intesa con il Comune di Arzana per l'utilizzo temporaneo di un suo dipendente Dott. Vitale Pili, Istruttore Direttivo Tecnico, inquadrato nella Categoria D, posizione economica D1;

Evidenziato che questo ente ha la necessità di avvalersi della prestazione lavorativa di un dipendente con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico che abbia maturato esperienza nel servizio Tecnico di un Comune;

Dato atto che con delibera di G. C. n° 9 del 03/03/2017 si è disposto:

- di fare ricorso all'utilizzo per n. 6 ore settimanali del Dott. Vitale Pili dipendente del Comune di Arzana in comando all'Unione dei comuni d'Ogliastra, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 1 comma 557 L. n. 311/2004;
- di dare atto che, sulla base degli accordi intercorsi e dell'assenso preventivo del lavoratore, si prevede l'utilizzo del Dipendente in questione dalla data di stipula di apposita convenzione per mesi 1, salvo proroga, per n. 6 ore settimanali da svolgere al di fuori dell'orario di servizio;
- di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti giuridici ed economici da stipularsi tra il Comune di Arzana ed il Comune di Ussassai;

Dato atto che, la prestazione lavorativa del Dipendente in questione è prevista per mesi 1, per massimo n. 6 ore settimanali da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali comprese le ore di lavoro straordinario;

Vista la convenzione stipulata tra il Comune di Ussassai ed il Comune di Arzana in data 07/03/2017;

Precisato che il compenso da corrispondere è determinato sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Considerato che la suddetta convenzione è prevista tenendo conto delle seguenti disposizioni di legge:

1. l'articolo 1, comma 562, della L. 27.12.2006, n. 296, che fissa il principio secondo cui per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
2. l'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008, come modificato dall'articolo 14, comma 9, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con Legge 30.07.2010, n. 122, relativo al rispetto dell'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, non superiore al 50%;

Vista la nota del 28/02/2017, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, con la quale:

- viene attestato il rispetto, per l'anno 2017, delle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 562 della L. n. 296/2006;
- si attesta il rapporto, ex art. 76 comma 7 D.L. 112/2008, tra spesa del personale e spese correnti;
- si attesta che il rapporto in questione rispetta i vincoli previsti dalla normativa vigente;

Visti i pareri espressi dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti che considerano la fattispecie normativa dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 non assoggettabile ai limiti di cui all'art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, (ex plurimis Corte dei Conti Piemonte 223/PAR/2012 *"la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie risulta evidente la estraneità di simili fattispecie all'ambito di previsione del summenzionato art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010. Quest'ultima norma, invero, come rilevato, mira a limitare il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a determinate forme flessibili di assunzione e, in particolare, al personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ottica di conseguire un risparmio di spesa nel settore pubblico. Diversamente, le fattispecie di cui ai ridetti art. 14 CCNL e art. 1 comma 557 L. n. 311/2004 non comportano l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro del tipo di quelli dalla stessa indicati con incremento di spesa, consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno"*);

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Attesa la necessità di provvedere in merito in quanto allo stato attuale è urgente un supporto per proseguire i procedimenti di competenza del servizio Tecnico;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse si intendono qui integralmente riportate;

Di fare ricorso, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto e nel rispetto di quanto contenuto nella convenzione stipulata in data 07/03/2017 tra i comuni di Arzana ed Ussassai, all'utilizzo del Dott. Vitale Pili dipendente del Comune di Arzana, in comando all'Unione dei comuni d'Ogliastra, Istruttore Direttivo Tecnico inquadrato nella categoria D1, assegnato a tempo parziale e temporaneo all'area tecnica del Comune di Ussassai, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'ufficio Tecnico, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 1 comma 557 L. n. 311/2004;

Di dare atto che, sulla base degli accordi intercorsi e dell'assenso preventivo del lavoratore, si prevede l'utilizzo del Dipendente in questione per mesi 1, decorrente dal 07.03.2017 al 06.04.2017, salvo proroga, per n. 6 ore settimanali con prestazione dell'attività lavorativa al di fuori dell'orario di servizio;

Di precisare che il compenso da corrispondere è determinato sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, comprensiva dei conseguenti oneri riflessi a carico dell'Ente, trova adeguata copertura nel predisponendo Bilancio pluriennale di previsione 2017-2019 alla Missione 1, Programma 6, Titolo 1;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Gian Basilio Deplano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,08/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 21/07/2016.

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,08/03/2017

Il Responsabile del Servizio
Dott. Gian Basilio Deplano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/03/2017

Ussassai,09/03/2017

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo